

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE "A. GALIZIA"

Sede di Nocera Inferiore 84014 (SA) P.zza Maestri del lavoro d'Italia Tel. 081925056 - Fax 081920121 -
Liceo Scienze Umane - Liceo Scienze Umane opz. Economico Sociale - Liceo Musicale - Liceo Coreutico - Liceo Artistico

Sede Nocera Superiore 84015 (SA) P.zza Materdomini Tel. 0819368248 - Fax 081936732
Liceo Artistico - I.T. Costruzione Ambiente e Territorio - I.P. Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale

Prot.

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - "A. GALIZIA"-NOCERA INFERIORE
Prot. 0001389 del 22/02/2019
04 (Uscita)

Al personale scuola
Sedi
All'Albo scuola
Sedi

VIGILANZA SUGLI ALUNNI REGOLAMENTO

Approvato con Delibera Consiglio di Istituto n. 7 del 20 Febbraio 2019

CONCERNENTE LA DISCIPLINA DELLA VIGILANZA SUGLI ALUNNI. PIANIFICAZIONE GENERALE DELL'ORGANIZZAZIONE DELLA VIGILANZA

PREMESSO CHE

- la vigilanza è un obbligo che investe tutto il personale scolastico, riguardando in via primaria i Docenti, ma anche e, a diverso titolo, i Dirigenti scolastici;
Il Dirigente scolastico non può essere impegnato nella vigilanza sugli alunni, ma gli competono **obblighi organizzativi** di amministrazione e di controllo sull'attività degli operatori scolastici e un'attività di custodia (**ex art. 2043 e 2051 Codice Civile**), per cui è di sua competenza porre in essere tutte le misure organizzative per garantire la sicurezza nell'ambiente scolastico e la disciplina tra gli alunni:

SI TRASMETTE pertanto il REGOLAMENTO IN MATERIA DI VIGILANZA SUGLI ALUNNI e si forniscono, in via preventiva, alcune misure organizzative tese ad impedire il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni, conseguenti a negligenze sulla vigilanza.

Tutto il Personale della Scuola è tenuto a seguire scrupolosamente il seguente Regolamento.

Le misure organizzative adottate concernenti la vigilanza degli alunni si applicano:

1. durante lo svolgimento delle attività didattiche;
2. dall'ingresso esterno dell'edificio fino al raggiungimento dell'aula;
3. durante i cambi di turno tra i docenti;
4. durante il caso di intervallo;
5. durante il tragitto aula - uscita cancello esterno- dall'edificio al termine delle lezioni;

Il Personale Docente e il Personale ATA è responsabile della vigilanza:

6. nel periodo di interscuola;
7. nei confronti di "minori bisognosi di soccorso";
8. durante il tragitto scuola - palestra, laboratori, aule speciali e viceversa;
9. durante le visite guidate/viaggi d'istruzione.

1. VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DIDATTICA

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE "A. GALIZIA"

Sede di Nocera Inferiore 84014 (SA) P.zza Maestri del lavoro d'Italia Tel. 081925056 - Fax 081920121 -
Liceo Scienze Umane - Liceo Scienze Umane opz. Economico Sociale - Liceo Musicale - Liceo Coreutico - Liceo Artistico

Sede Nocera Superiore 84015 (SA) P.zza Materdomini Tel. 0819368248 - Fax 081936732
Liceo Artistico - I.T. Costruzione Ambiente e Territorio - I.P. Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale

Rientra negli obblighi di servizio degli insegnanti quello di vigilare sugli allievi.

A tal proposito, dispone, a partire dall'**art. 29, comma 5, CCNL Scuola 2006/2009**, che, per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi.

La responsabilità per l'inosservanza del predetto obbligo è disciplinata dagli **artt. 2047 e 2048**

Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 2047 c.c. "in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto".

Dispone l'art. 2048 c.c. che "i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. (...). Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto".

Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 c.c., l'insegnante si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento (Cass., sez III, 18.4.2001, n. 5668); è richiesta, pertanto, la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno (Cass. Civ., sez III, 3.2.1999, n. 916 ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la responsabilità dell'insegnante avuto riguardo alla circostanza dell'allontanamento ingiustificato della stessa dall'aula).

La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente DEVE scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.

Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è, dunque, il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.

Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica, debba assentarsi per motivi fisiologici Temporaneamente dalla classe prima di allontanarsi dalla scolaresca deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno.

Il collaboratore scolastico non può rifiutarsi di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL Scuola 2006/2009).

Il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza, solo se aveva precedentemente ricevuto l'affidamento dei medesimi.

2. VIGILANZA DALL'INGRESSO DELL'EDIFICIO FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELL'AULA

Al fine di regolamentare l'ingresso degli alunni nell'edificio scolastico all'inizio di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso ciascun ingresso dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico che presta la dovuta vigilanza sugli alunni.

Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il passaggio degli alunni nei rispettivi piani o ambiti di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule.



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE "A. GALIZIA"

Sede di Nocera Inferiore 84014 (SA) P.zza Maestri del lavoro d'Italia Tel. 081925056 - Fax 081920121 -
Liceo Scienze Umane - Liceo Scienze Umane opz. Economico Sociale - Liceo Musicale – Liceo Coreutico – Liceo Artistico

Sede Nocera Superiore 84015 (SA) P.zza Materdomini Tel. 0819368248 – Fax 081936732
Liceo Artistico – I.T. Costruzione Ambiente e Territorio – I.P. Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, come riportato in precedenza, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni

3. VIGILANZA NELLA FRAZIONE TEMPORALE INTERESSATA AI CAMBI DI TURNO DEI DOCENTI

Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei docenti, i collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a favorire in maniera tempestiva lo stesso cambio degli insegnanti, recandosi in prossimità di una delle aule interessate al cambio di turno.

Il docente che ha deve lasciare la classe, sostituito nella vigilanza dal collaboratore scolastico, lo farà **contemporaneamente**, al suono della campanella che indica il termine ora di lezione, all'altro docente che deve subentrare nella classe che lascia.

Solamente in tal maniera si attiverà un movimento sincrono, che consentirà di assicurare il tempestivo "cambio" ora docenti.

A questo proposito si ricorda ai docenti, interessati al cambio di turno, di non intrattenersi in colloqui con i colleghi, onde evitare lunghe attese nei cambi previsti, mentre ai docenti della prima ora si raccomanda di non trattenersi in sala docenti all'inizio dell'ora di didattica, quando la campanella è già suonata e gli alunni sono, senza insegnante, in classe.

Al fine di garantire la continuità della vigilanza sugli alunni, i docenti che entrano in servizio a partire dalla 2ª ora in poi o che hanno avuto un'ora "libera", sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, già davanti all'aula interessata per consentire un rapido cambio del docente sulla scolaresca. I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni antimeridiane o pomeridiane o ai cambi di turno dei Docenti nelle classi, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi e comunicarle tempestivamente al Dirigente scolastico o al suo Collaboratore Vicario.

4. VIGILANZA DURANTE IL PASSAGGIO DEL DOCENTE DA UNA CLASSE ALL'ALTRA

Al fine di regolamentare la vigilanza sugli alunni durante il passaggio del docente da una classe all'altra, detto cambio/passaggio deve avvenire contestualmente al fine di non lasciare più del dovuto le classi "scoperte" da sorveglianza. Inoltre, allorquando gli alunni escono dall'aula per motivi fisiologici, detta durata deve essere strettamente necessaria per i bisogni fisiologici e, per motivi di sicurezza, si dispone che i docenti non facciano uscire dalla classe più di DUE alunni per volta e di assicurarsi che, una volta usciti facciano ritorno dopo pochi minuti: se ciò non dovesse avvenire, i nominativi degli alunni vanno tempestivamente comunicati al Dirigente scolastico o ad un suo collaboratore, al fine di scongiurare soprattutto infortuni o incidenti.

In occasione dell'uscita degli allievi, è richiesta una maggiore attenzione per la prevedibile esuberanza dei giovani allievi, che determina maggiori rischi per eventi dannosi. I collaboratori scolastici vigileranno, oltre che nel corridoio di competenza, anche nei bagni.

I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi il cambio di turno dei professori e per intervenire in caso di eventuali necessità, sono tenuti a **presidiare costantemente il proprio piano di servizio**, senza allontanarsi dalla propria postazione, se non per chiamata degli Uffici della Scuola o per esigenze fisiologiche o per scongiurare pericoli dei quali si accorgono.



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE "A. GALIZIA"

Sede di Nocera Inferiore 84014 (SA) P.zza Maestri del lavoro d'Italia Tel. 081925056 - Fax 081920121 -
Liceo Scienze Umane - Liceo Scienze Umane opz. Economico Sociale - Liceo Musicale - Liceo Coreutico - Liceo Artistico

Sede Nocera Superiore 84015 (SA) P.zza Materdomini Tel. 0819368248 - Fax 081936732
Liceo Artistico - I.T. Costruzione Ambiente e Territorio - I.P. Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale

5. VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA - USCITA DALL'EDIFICIO AL TERMINE DELLE LEZIONI

Al fine di regolamentare l'uscita degli alunni dall'edificio scolastico al termine di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso ciascuna porta di uscita dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli alunni.

Per assicurare la vigilanza, come già ribadito, gli insegnanti sono tenuti ad assistere gli alunni sino alla porta / cancello in ferro esterno di uscita dell'edificio, posizionandosi al centro della scolaresca.

6. VIGILANZA SUI "MINORI BISOGNOSI DI SOCCORSO"

La vigilanza sui "minori bisognosi di soccorso" (alunni diversamente abili gravi o infortunati), bisognevoli di essere supportati nei movimenti e nella guida e/o, saranno vigilati dal docente di sostegno o dall'educatore o assistente o dal docente di classe o da un collaboratore scolastico o da qualsiasi altro dipendente che ravvisi la necessità di intervenire per offrire supporto.

7. VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO SCUOLA - PALESTRA, LABORATORI, AULE SPECIALI E VICEVERSA

Durante il tragitto scuola - palestra, laboratori, aule speciali e viceversa, la vigilanza sugli alunni è affidata al docente e ai collaboratori dei piani. In assenza di docenti, durante gli spostamenti degli alunni, i suddetti collaboratori provvederanno ad accompagnare personalmente gli alunni ai locali di destinazione e saranno responsabili personalmente della vigilanza su di essi. Gli alunni saranno "educati" alla comprensione ed all'assunzione di un comportamento civile e rispettoso delle regole del "buon vivere in una scuola per "vivere bene" ovunque".

8. VIGILANZA DURANTE LE VISITE GUIDATE/VIAGGI D'ISTRUZIONE

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati in tale compito nel rapporto di un docente ogni quindici alunni (C.M.n.291/92).

In caso di partecipazione di uno o più alunni portatori di handicap, sarà designato - in aggiunta al numero di accompagnatori dovuto in proporzione al numero dei partecipanti, un ulteriore accompagnatore .

Ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata in modo particolare ed in tempi eccezionalmente dilatati, non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni, in considerazione della sempre incombente **problema dell'esuberanza e imprevedibilità comportamentale.**

Per quanto riguarda più da vicino l'obbligo di vigilanza del personale insegnante, compreso il periodo di un eventuale intervallo/ricreazione, si riporta la Sentenza n. 404/2005, Corte dei Conti (sezione giurisdizionale per la Puglia): "una regolamentazione non del tutto esaustiva è rinvenibile nel regolamento generale sull'istruzione elementare, R.D. 26 aprile 1928 n. 1297 che prevede (art. 350) l'obbligo di sorvegliare gli alunni durante il tempo destinato agli insegnamenti, alla ricreazione e alla refezione, per cui il Docente deve rimanere nella scuola finché gli alunni ne siano usciti".



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE "A. GALIZIA"

Sede di Nocera Inferiore 84014 (SA) P.zza Maestri del lavoro d'Italia Tel. 081925056 - Fax 081920121 -
Liceo Scienze Umane - Liceo Scienze Umane opz. Economico Sociale - Liceo Musicale - Liceo Coreutico - Liceo Artistico

Sede Nocera Superiore 84015 (SA) P.zza Materdomini Tel. 0819368248 - Fax 081936732
Liceo Artistico - I.T. Costruzione Ambiente e Territorio - I.P. Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale

La C.M. n. 105 /74 - **Vigilanza sugli alunni** - all'art. 17, **lettera f)**, dispone infatti che: "durante l'intervallo delle lezioni, che è almeno di 10 minuti, è necessario che il personale docente di turno vigili sul comportamento degli alunni in maniera da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone e alle cose."

È ricorrente in giurisprudenza l'affermazione che l'obbligo di vigilanza si estende dal momento dell'ingresso degli allievi nei locali della scuola fino a quello della loro uscita (cfr. Cass.5/9/1986, n. 5424), comprendendo il periodo destinato alla ricreazione (cfr. Cass. 28/7/1972, n. 2590, Cass. 7/6/1977, n. 2342, e Cass. 30/03/1999, Sez. III N° 3074), con la precisazione che tale obbligo assume contenuti diversi in rapporto al grado di maturità degli allievi (cfr. Cass. 4/3/1977, n. 894).

Il dovere di sorveglianza permane per tutta la durata del servizio scolastico, servizio che non può essere interrotto per l'assenza di un insegnante, non costituendo tale assenza fatto eccezionale, bensì normale e prevedibile (Protocollo d'Intesa per la definizione dei servizi minimi essenziali nel Comparto Scuola - Legge 12 Giugno 1990, n. 146, trasmesso con Nota Prot. 12387/471/MS del 15 gennaio 1992 del Ministero della Pubblica Istruzione - Ufficio Gabinetto) Servizi minimi essenziali in caso di sciopero:


Art. 2.

Comma 2:

Qualora, i Capi d'Istituto (...) valutino di non poter organizzare, con il personale docente che abbia volontariamente e tempestivamente comunicato la propria adesione allo sciopero, gli stessi sono autorizzati a sospendere l'intero servizio scolastico.

Comma 6.

Nelle ipotesi di parziale o intera sospensione del servizio scolastico di cui al comma 2, ovvero di sciopero che interessi il solo personale amministrativo tecnico ed ausiliario di cui al comma 3, i legali rappresentanti delle singole istituzioni scolastiche di cui al citato comma 2, cinque giorni prima dell'effettuazione dello sciopero comunicano alle famiglie degli alunni la sospensione dell'intero servizio nel giorno di sciopero di detto personale, ma nel caso non vi siano comunicazione preventive da parte del personale scioperante, la scuola, in presenza di alunni minori, deve assicurare DEI SERVIZI MINIMI GARANTITI, nei MODI e nei TEMPI di erogazione del servizio e deve assicurare la vigilanza con personale, anche se questo ha aderito allo sciopero (dall'art. 28 dello Statuto dei lavoratori"; art. 28 della Costituzione; art. 43 del Codice Penale; L. 146/90; sentenza 4 luglio 2002, 9709/2002, della Cassazione- Sezione Lavoro - ILLEGITTIMITÀ dei docenti di rifiutarsi di sostituire, con compiti di vigilanza, i colleghi in sciopero: "I funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli altri enti pubblici" soltanto se provano di non avere potuto impedire il fatto" "...il fatto illecito è doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione...è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione; È colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline"(Si vedano inoltre: DPR 249/1998 Statuto delle studentesse e degli studenti; DM 16/07

 5

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE "A. GALIZIA"

Sede di Nocera Inferiore 84014 (SA) P.zza Maestri del lavoro d'Italia Tel. 081925056 - Fax 081920121 -
Liceo Scienze Umane - Liceo Scienze Umane opz. Economico Sociale - Liceo Musicale - Liceo Coreutico - Liceo Artistico

Sede Nocera Superiore 84015 (SA) P.zza Materdomini Tel. 0819368248 - Fax 081936732
Liceo Artistico - I.T. Costruzione Ambiente e Territorio - I.P. Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale

linee di indirizzo generali a livello nazionale per la prevenzione, la lotta al bullismo ed alla discriminazione di genere).

9. USO DEL TELEFONO CELLULARE A SCUOLA

CM 362/1998;

DIRETTIVA 15/03/2007;

L'uso dei cellulari a scuola è vietato sia per il personale che per gli alunni. Per l'inosservanza sono previste serie sanzioni disciplinari.



Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Giuseppa Vigorito